

6263

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N° 6263/08 Sentenza

N° 3014/08 Cronologica

Rep. 6328/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Paola D'Ovidio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 88007 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 ritenuta in decisione a seguito delle conclusioni precisate all'udienza dell'8/11/2007

TRA

, elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell'Avv. Carlo Carbone, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

E

BANCA MEDIOLANUM S.P.A., CON SEDE IN BASIGLIO (MI), in persona del legale rappresentante p.t. dott. Giovanni Pirovano, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli Avv.ti . . . i e del Foro di Milano e dall'Avv. . . del

Foro di Roma, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest'ultimo in via Crescenzo n. 91;

CONVENUTA

OGGETTO: nullità, annullamento, risoluzione di contratto di prestazione servizi di investimento e risarcimento del danno;

CONCLUSIONI: come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/11/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17/11/2003, la sig.ra conveniva in giudizio la Banca Mediolanum s.p.a. dinanzi all'intestato Tribunale, assumendo le seguenti conclusioni: " ...ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità del presente contratto di compravendita (negoiazione titoli) delle obbligazioni meglio specificate in narrativa per contrarietà alle norme imperative di legge ovvero per dolo o per frode alla legge o altra causa; b) per l'effetto condannare la Banca Mediolanum s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dell'attrice degli importi dalla stessa corrisposti, così come indicati in narrativa, oltre gli interessi convenzionali fino all'effettivo pagamento; c) condannare la Banca Mediolanum s.p.a. al risarcimento del danno pari alla somma investita nelle obbligazioni descritte in narrativa ovvero nella misura che verrà



J

determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, ed al danno generico e/o equitativo per la responsabilità pre-contrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale, per la lesione dell'integrità del patrimonio o per altro titolo di danno ovvero dichiarare la risoluzione del contratto di negoziazione delle obbligazioni Cirio Finance Luxemburg S.A. per inadempimento per aver violato le norme indicate in narrativa od altre eventualmente ravvisabili nella fattispecie in oggetto; d) condannare la società convenuta al pagamento di spese, competenze e onorari di lite in favore del sottoscritto procuratore".

Si costituiva in giudizio la Banca Mediolanum, contestando in radice le avverse deduzioni e pretese e chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di prova. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Instaurato il contraddittorio venivano concessi i termini di cui agli articoli 180, 183 V comma e 184 c.p.c.

All'udienza del 20/6/2006 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita per la decisione, non ammetteva le prove orali dedotte dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'8/11/2007 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha agito nel presente giudizio per sentir dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c., l'annullamento ex art. 1427 e ss. c.c. ovvero la risoluzione per inadempimento del contratto concluso in data 9/11/2000 con la Banca Mediolanum avente ad oggetto la compravendita di titoli obbligazionari emessi dalla Cirio Finance Luxemburg S.A., per violazione dell'art. 21 del d.lgs. 58/98, nonché degli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del Regolamento Consob 11522/98.

Dagli atti di causa risulta che in data 9/11/2000 la sig.ra Minardi acquistò dalla Banca Mediolanum s.p.a., attraverso un agente della stessa, n. 51.000 titoli obbligazionari "Cirio Finance Luxemburg S.A." (tasso 7,50 % - scadenza 2002) per un valore nominale complessivo pari ad euro 51.000,00.

E' incontestato tra le parti che si trattasse di titoli che la Banca deteneva nel proprio portafoglio e che cedette alla odierna attrice in contropartita diretta.

SULLA ASSERTITA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO - ESCLUSIONE

La difesa di parte attrice lamenta la violazione delle norme sulla sollecitazione all'investimento di cui all'art. 94 del d.lgs. 58/98 (d'ora innanzi T.U.F.), sul presupposto che attraverso la sottoscrizione dell'emissione dei titoli da parte di investitori istituzionali, quali l'odierna convenuta, ed il

successivo trasferimento degli stessi ai risparmiatori, sarebbe stato posto in essere un vero e proprio aggiramento della disciplina, a tutela dei risparmiatori, sulla sollecitazione all'investimento.

Dalla asserita violazione di tali disposizioni di legge, la difesa di parte attrice pretenderebbe far discendere la invalidità del sopra citato contratto, di cui chiede la declaratoria nel presente giudizio.

IL CASO.it

Tale pretesa deve essere tuttavia disattesa. L'art 94 del D.L. n. 385 del 1993 (U.F. prevede che coloro che intendano effettuare una sollecitazione del pubblico investimento debbano darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto informativo destinato alla pubblicazione.

Questi obblighi a carico degli intermediari finanziari vengono tuttavia meno nel caso in cui i titoli vengano offerti dall'emittente ai soli investitori istituzionali, come risulta essere avvenuto nel caso per cui è causa.

Quanto alle concrete modalità del collocamento dei titoli, è infatti pacifico che questo è avvenuto esclusivamente presso investitori istituzionali, che hanno successivamente proceduto alla negoziazione in conto proprio dei titoli sottoscritti.

La vicenda negoziale per cui è causa non si colloca, pertanto, nella fase del c.d. mercato primario (che si riferisce ai rapporti tra emittente e investitore istituzionale), ma alla fase

successiva del c.d. mercato secondario, vale a dire ai rapporti tra l'investitore istituzionale ed i suoi clienti.

A tale proposito deve rilevarsi che il d.lgs. 58/98 contempla la negoziazione per conto proprio come uno specifico servizio di investimento, al quale deve ritenersi inapplicabile la disciplina sulla sollecitazione all'investimento.

Né la concreta applicabilità alla vicenda per cui è causa della disciplina sulla sollecitazione all'investimento può ricavarsi da quanto si legge nella nota dell'1/8/2003 della Banca d'Italia, prodotta in atti, alla stregua della quale "le emissioni di titoli da parte di società del gruppo Cirio sono state comunicate alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del T.U.B. La comunicazione prevedeva che i titoli fossero destinati a investitori istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 100 del T.U.F., non era necessaria né la preventiva comunicazione alla Consob, né la pubblicazione del prospetto informativo. La successiva cessione alla clientela dei predetti titoli è soggetta, a seconda delle modalità della cessione stessa, a specifici obblighi informativi e a regole di comportamento, previsti dal TUF e dalla normativa di attuazione, cui devono attenersi gli intermediari".



Se è vero che la citata nota della Banca d'Italia chiarisce che gli investitori istituzionali che abbiano sottoscritto i titoli e vogliano procedere alla loro cessione alla clientela sono

soggetti a particolari obblighi, è pur vero che nella medesima nota si legge chiaramente che gli obblighi informativi e di comportamento imposti agli intermediari vanno determinati in concreto in base alle modalità della successiva cessione, che nel caso in esame è avvenuta sub specie di negoziazione in conto proprio, come tale sottratta agli obblighi suddetti.

Deve escludersi, pertanto, che nei fatti per cui è causa sia ravvisabile una violazione "diretta", da parte della banca convenuta, della disciplina sulla sollecitazione dell'investimento, in quanto tale disciplina non risulta applicabile.

Deve parimenti escludersi, in quanto priva del benché minimo riscontro in atti, la ipotizzata violazione "indiretta" della disciplina sulla sollecitazione all'investimento attraverso la complessa vicenda negoziale che ha portato alla diffusione dei titoli tra il pubblico. E' infatti del tutto priva di riscontro l'affermazione della difesa di parte attrice secondo la quale il gruppo Cirio, di concerto con le banche creditrici, avrebbe emesso un'offerta obbligazionaria all'estero ma destinata esclusivamente ai risparmiatori italiani per sottrarsi all'obbligo di redazione del prospetto.

Nessuna nullità del contratto in questione può dunque farsi discendere dalla pretesa violazione, diretta o indiretta, della

disciplina dettata dal T.U.F. sulla sollecitazione all'investimento.

SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE

Deve parimenti escludersi la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., e ciò sia con riferimento alle fattispecie di nullità espressamente previste dalla legge che alla nullità c.d. virtuale per violazione di norme imperative.

In proposito va ricordato che non ogni violazione delle norme dettate dal T.U.F. da parte dell'intermediario è sanzionata con la nullità del contratto concluso dal medesimo; il legislatore, infatti, riserva espressamente tale sanzione solo ad alcune specifiche violazioni del dettato normativo.

Se poi è vero che, pur in assenza di una esplicita previsione normativa, la violazione di norme imperative può condurre, giusta il disposto dell'art. 1418 comma 1 c.c., alla nullità c.d. virtuale della pattuizione in contrasto con norme imperative di legge, è pur vero che la nullità è sanzione ontologicamente riconducibile ad un vizio genetico del negozio.

Al riguardo deve rilevarsi che, nell'ambito dell'articolata disciplina dettata dal d.lgs. n. 58/1998, accanto alle norme che individuano espressamente ipotesi di nullità dell'intero contratto o di singole pattuizioni (art. 23, commi 1, 2, 3; art. 24, comma 2; art. 30, comma 7), ve ne sono altre che si limitano a sancire



2
6

obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori.

Da questa premessa discende, coerentemente, che laddove l'intermediario finanziario ponga in essere una violazione di precisi obblighi comportamentali previsti dalla legge, questa violazione va valutata sul piano dell'attuazione o mancata attuazione del rapporto e non già sul diverso piano della validità del contratto. Si tratta cioè di un difetto funzionale del rapporto che potrebbe legittimare, al ricorrere dei presupposti di legge, la richiesta di risoluzione del contratto e l'eventuale responsabilità della parte inadempiente.

SULL'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE

Deve essere parimenti respinta la domanda di annullamento del contratto in questione per errore o dolo. A tal fine deve attribuirsi rilevanza decisiva al fatto che l'attrice non ha fornito in giudizio alcuna prova della riconoscibilità dell'errore da parte dell'odierna convenuta, né ha fornito la prova di essere stata indotta dalla Banca ad acquistare i titoli obbligazionari per cui è causa mediante artifici o raggiri, non essendo a tal fine sufficiente il mero silenzio serbato dalla banca convenuta sulla situazione patrimoniale del gruppo Cirio.

SULL'ESISTENZA DI UN CONFLITTO DI INTERESSI

Quanto all'obbligo gravante sull'intermediario di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse ed

eventualmente di portarle a conoscenza dell'investitore, deve ritenersi priva di pregio la doglianza di parte attrice relativa all'asserita violazione della norma del citato regolamento che vieta agli intermediari di porre in essere operazioni con o per conto della propria clientela ogniqualevolta siano portatori di un interesse direttamente o indirettamente in conflitto con quello del loro cliente.

IL CASO.it

Della ricorrenza di una situazione di conflitto di interessi dell'odierna convenuta al momento della negoziazione dei titoli non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio.

Al contrario è pacifico che la Banca Mediolanum non figurasse tra le banche creditrici del gruppo Cirio al momento dell'emissione dei titoli per cui è causa, né tra le banche che hanno preso parte al collocamento dei titoli stessi, circostanze che ben avrebbero potuto integrare gli estremi di una situazione di conflitto tra gli interessi propri della banca e gli interessi del cliente.

Tale asserita situazione di conflitto non può, peraltro, essere fatta apoditticamente discendere, come sostiene la difesa dell'odierna attrice, dalla stessa tipologia di operazione negoziale conclusa tra le parti, sul presupposto che la negoziazione in conto proprio vada considerata per definizione operazione in conflitto di interessi.

Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere che la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari dia luogo di per sé ad una situazione di conflitto di interessi, sul presupposto che la ragione del conflitto riposi nella struttura stessa dell'operazione negoziale, dovrebbe pur sempre ritenersi che la formalizzazione per iscritto della proposta e dell'accettazione contrattuale valga a soddisfare tanto l'obbligo imposto all'intermediario di fornire l'informativa "sulla natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione", quanto la necessaria manifestazione per iscritto del consenso dell'investitore all'effettuazione dell'operazione in conflitto, che consentono, in base alla previsione della norma regolamentare, di superare l'obbligo di astensione a carico dell'intermediario.

Deve pertanto escludersi, nel caso di specie, la concreta ricorrenza di quell'obbligo di astensione, di cui si lamenta in questa sede la violazione.

SULLA RESPONSABILITA' DELLA BANCA MEDIOLANUM PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI DAL D.LGS.58/98 E DAL REG.CONSOB 11522/98.

Se dunque devono certamente escludersi la nullità e la annullabilità del contratto di compravendita titoli per cui è causa, deve tuttavia ritenersi la responsabilità della Banca Mediolanum s.p.a. nei confronti della sig.ra per la violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario.

In particolare l'art.21 del T.U.F. impone agli intermediari finanziari, nella prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori, di: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dei clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro.

Questi obblighi sono poi ulteriormente specificati dal Regolamento Consob 11522/1998, che all'art. 26 comma 1 lett. f) prevede che "gli intermediari autorizzati operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio di investimento il migliore risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore".

All'art. 27 il citato regolamento dispone che gli intermediari non possono "effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto (...) a meno che non abbiano preventivamente informato per

iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione dell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione".

Ai sensi del successivo art. 28 comma 1 alla lett. a) gli intermediari autorizzati "devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" mentre, alla stregua della lett. d) dello stesso comma, tali intermediari "devono fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione".

IL CASO.it

All'art. 29 comma 1 dello stesso regolamento, infine, si legge che gli intermediari autorizzati "si astengono dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione".

Ancora, specifici obblighi di informazione incombono sull'intermediario in costanza di rapporto, soprattutto allorchè l'investimento sortisca esiti negativi.

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva che nel caso in esame, come emerge dalle risultanze in atti, la banca Mediolanum s.p.a. è venuta meno all'osservanza degli obblighi di comportamento ad essa imposti dalla legge.

In primo luogo si rileva che nel contratto di investimento l'odierna attrice ha ommesso di fornire le indicazioni relative alla propria situazione finanziaria, ai propri obiettivi di investimento e alla propensione al rischio.

In proposito parte convenuta asserisce che la sig.ra Minardi avrebbe rifiutato di fornire le indicazioni richieste, ed avrebbe altresì sottoscritto la specifica dichiarazione richiesta dall'art. 28 del regolamento citato, con la conseguenza che la banca convenuta dovrebbe considerarsi dispensata dall'obbligo di valutare la adeguatezza delle operazioni disposte dalla cliente all'esperienza, alle condizioni finanziarie, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio della stessa.

Invero, la circostanza addotta dalla Banca Mediolanum non abilita l'intermediario finanziario di prescindere dalla doverosa valutazione in ordine all'adeguatezza delle operazioni poste in essere con o per conto del cliente.

Al riguardo con comunicazione del 21/04/2004 la Consob ha precisato che "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di

tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...)"

Dalle informazioni in possesso della banca in ragione dei precedenti rapporti intrattenuti con la cliente, emergeva chiaramente un profilo caratterizzato da una propensione al rischio bassa, in relazione al quale l'operazione di negoziazione dei titoli per cui è causa non poteva certamente ritenersi adeguata.

Nel documento descrittivo della situazione finanziaria dell'investitrice prodotto in atti (doc. 8 del fascicolo di parte attrice), benchè risalente a qualche anno prima dei fatti per cui è causa, viene infatti indicato un profilo di rischio di grado 2, espressivo di una propensione al rischio bassa, ed è verosimile ritenere che tale approccio di fondo agli investimenti non sia mutato in un lasso di tempo breve come quello intercorso.

Di contro i titoli emessi da Cirio Finance Luxemburg S.A. costituivano sicuramente titoli altamente rischiosi che, peraltro, non avevano ottenuto neppure il rating da parte delle società specializzate.

Nella "Offering Circular" relativa all'emissione dei titoli Cirio, che nelle emissioni destinate ad investitori istituzionali tiene luogo del prospetto informativo, si legge, infatti, che "il Gruppo ha un debito consolidato che è significativo con

riferimento al capitale degli azionisti e ai profitti prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (...). La capacità del Gruppo di generare flusso di cassa da operazioni sufficienti per il servizio del proprio debito dipenderà da fattori economici, finanziari, concorrenziali ed altro al di fuori del proprio controllo (...). Non vi può essere alcuna rassicurazione che il Gruppo possa generare il flusso di cassa da operazioni future per il servizio del proprio debito (...). I titoli rappresentano nuovi strumenti per i quali non vi è un mercato già esistente, e non vi può essere alcuna rassicurazione relativamente alla futura liquidità del mercato per i titoli, la possibilità per i possessori dei titoli di vendere i propri titoli, o il prezzo al quale i possessori potrebbero vendere i propri titoli". **IL CASO.it**

Posto che la riportata Offering Circular era a disposizione dell'odierna convenuta, deve ritenersi che la Banca Mediolanum dovesse essere a conoscenza - o per lo meno avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza - dell'alto grado di rischiosità dei titoli che sono stati oggetto di negoziazione tra le parti.

Ne discende che, in ottemperanza al dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, la banca avrebbe dovuto rendere edotta la sig.ra _____ del rischio che avrebbe corso acquistando titoli della specie di quelli per cui è causa, nonché astenersi, in difetto di espressa autorizzazione, dal porre in essere



operazioni - quale quella per cui è causa - palesemente inadeguate alle caratteristiche del cliente.

Dagli atti di causa non risulta, invece, in alcun modo che tali informazioni siano state fornite all'odierna attrice.



La banca si è sottratta all'obbligo di informarsi sulla situazione dell'investitore, come pure di informare lo stesso in ordine alla tipologia e all'affidabilità del titolo negoziato.



Deve conclusivamente ritenersi che, la Banca Mediolanum s.p.a. sia venuta meno al rispetto dell'obbligo di informarsi in ordine all'esperienza, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio della odierna attrice, come pure all'obbligo di rendere edotta quest'ultima della tipologia e della affidabilità dei titoli oggetto di negoziazione, nonché all'obbligo di valutare l'adeguatezza delle operazioni disposte dalla cliente.

La mancata osservanza di tali obblighi comportamentamentali imposti agli intermediari dal TUB (art. 21) e dal Regolamento Consob n. 11522 del 98 (artt. 26, 28 e 29) nella collocazione di titoli obbligazionari non costituisce causa di nullità del contratto, ma assume rilevanza esclusivamente nell'ottica di una domanda di risoluzione del contratto o di risarcimento dei danni.

Al fine di meglio identificare la natura della responsabilità in concreto imputabile alla Banca convenuta nel caso in esame, deve rilevarsi che gli obblighi di comportamento di cui si

discorre si riferiscono a momenti logicamente e cronologicamente distinti, in quanto alcuni di essi gravano sull'intermediario ancora prima della conclusione del contratto di prestazione di servizi di investimento, altri attengono all'esecuzione di tale contratto.

Giova al riguardo precisare che, alla stregua dell'insegnamento della Suprema Corte, "la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c." (V. Cass. S.U. n. 26725/07).



J

Nella vicenda che costituisce oggetto del presente giudizio deve ritenersi che gli obblighi di comportamento e di informazione previsti dalla legge e violati dalla Banca Mediolanum gravassero su quest'ultimo già prima della conclusione del contratto di negoziazione titoli per conto proprio per cui è causa, ed anzi proprio in funzione della eventuale conclusione di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento quale, per espressa previsione di legge, quello di cui trattasi. **IL CASO.it**

Ne discende pertanto che, con la conclusione del suddetto contratto di compravendita titoli nella perdurante inosservanza degli obblighi di comportamento e di informazione normativamente previsti, la banca convenuta si è resa definitivamente inadempiente a tali obblighi.

Ciò che, in definitiva, viene in considerazione nel presente giudizio non è dunque la mancata esecuzione degli impegni contrattualmente assunti, che potrebbe legittimare, alla ricorrenza dei presupposti di legge, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quanto piuttosto la violazione da parte dell'intermediario finanziario di specifici obblighi di comportamento e di informazione a tutela degli investitori e, per l'effetto, la lesione della libertà di autodeterminazione dell'investitore nelle scelte di investimento, fonte di responsabilità precontrattuale.

E' appena il caso di rilevare che non assume in questa sede concreta rilevanza l'inquadramento di tale figura giuridica nell'ambito della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, stante il disposto dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. 58/98, in base al quale "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento di servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".

Dalla accertata responsabilità della banca convenuta discende l'obbligo in capo alla stessa di risarcire il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa del proprio comportamento antigiuridico, sia pure nei limiti dell'interesse negativo.

La domanda risarcitoria proposta dall'attrice deve dunque essere accolta, con conseguente condanna della convenuta al rimborso della somma di E. 51.956,78, pari al controvalore corrisposto dalla signora . per l'acquisto di n. 51.000 obbligazioni Cirio Finance Luxembourg S.A. per un valore nominale pari ad E. 51.000,00.

L'attrice non ha formulato alcuna domanda relativa agli accessori (interessi e/o rivalutazione sulle somme a suo tempo pagate), avendo chiesto esclusivamente la condanna della controparte "al risarcimento del danno pari alla somma investita nelle obbligazioni descritte in narrativa ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia" (V.

cap. c delle conclusioni)); ciò nonostante, trattandosi di obbligazione risarcitoria, il danno deve essere quantificato tenendo conto del tempo trascorso e della conseguente mancata disponibilità della somma per tale periodo. Tanto premesso, non essendo stato dimostrato che investimenti finanziari alternativi avrebbero reso interessi superiori al tasso legale e non essendo stata lamentata alcuna altra voce di danno, appare equo attribuire sulla predetta somma gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data dell'investimento (9/11/2000).

Nel rassegnare le conclusioni l'attrice ha chiesto la condanna della Banca convenuta al risarcimento di altre voci di danno, oltre a quella costituita dalla perdita della somma corrisposta per l'acquisto delle obbligazioni, e precisamente "al danno generico e/o equitativo per la responsabilità pre-contrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale, per la lesione dell'integrità del patrimonio o per altro titolo di danno": trattasi di domande generiche, non sviluppate nelle difese e non provate, come tali immeritevoli di accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta:

- accerta la responsabilità precontrattuale della Banca Mediolanum s.p.a. in relazione al contratto di compravendita

del 9/11/2000 concluso con _____ avente ad oggetto
n. 51.000 titoli obbligazionari "Cirio Finance Luxemburg
S.A." (tasso 7,50 % - scadenza 2002) per un valore nominale
complessivo pari ad euro 51.000,00 e, per l'effetto, condanna
la convenuta a pagare _____ la somma di euro
51.956,78, oltre interessi legali su tale importo con
decorrenza dal 9/11/2000;

- respinge le altre domande formulate dall'attrice;
- condanna la Banca Mediolanum al pagamento in favore di parte
attrice delle spese di lite, che liquida in euro 200,00 per
esborsi, euro 1.800,00 per diritti ed euro 3.500,00 per
onorari, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per
legge.

Così deciso in Roma, li 20/2/2008

Il Giudice

Giudice

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
€ 30,88

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 20 MAR 2008
IL CANCELLIERE CI
Antonella Pini

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE

DELAGGIA A RICHIESTA DELL'AVV. *Corbone*

ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 28-4-1988 N. 131

ROMA, li 26 MAG. 2008



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
D.ssa *Velia Redulla*